

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“MADONNA DELLE CINQUE VIE”

Denominazione, sede, scopo

Art.1) E' costituita l'associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383 del 07/12/2000, denominata APS “MADONNA DELLE CINQUE VIE”.

L'Associazione è costituita dal Collegio dei Maggiorenti della Contrada Porta Raimonda e dall'Associazione Contrada Porta Raimonda nel nome del Presidente pro-tempore , quali soci fondatori dell'Associazione.

Art.2) L'associazione ha sede in Fucecchio (FI), Via U. Giordano 59/61.

Art.3) L'associazione è apolitica e senza fini di lucro e opera nel pieno rispetto delle libertà e dignità dei propri associati.

E' costituita al fine di svolgere attività sociale a favore degli associati.

Ha come scopo il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni storici che si trovano all'interno del territorio della Contrada e della Città di Fucecchio, con particolare riguardo e priorità al recupero degli edifici di particolare rilevanza e interesse storico, il recupero di oggetti, raccolte, collezioni, bibliografie, opere d'arte e tutto ciò che riguarda la storia della Contrada e della Città di Fucecchio.

L'Associazione potrà altresì organizzare e partecipare a iniziative editoriali, culturali, museali, artistiche, storiche , folcloristiche, musicali e promozionali, a pubblici incontri di studio e di informazione e a qualunque altra iniziativa utile ai fini sociali, sempre nel rispetto della normativa vigente per i singoli settori di attività, ivi, comprese quelle della Contrada Porta Raimonda.

Tra i fini dell'Associazione ci sono inoltre, attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza, aggregazione ed integrazione sociale.

Fondo comune ed esercizi sociali

Art.4) Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili;
- dalle quote associative;
- dai contributi di Enti Pubblici o Privati o istituti di credito;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- dai contributi dei cittadini;
- da donazioni, elargizioni e lasciti;
- da proventi di manifestazioni e attività associative;
- da sponsorizzazioni ed eventuali attività prestate a favore di terzi mediante le attività previste dall'art.3 del presente Statuto;
- dalle quote versate dagli associati benemeriti o sostenitori;
- da versamenti volontari degli associati.

Art.5) L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo verranno presentati dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dallo statuto.

Associati

Art.6) Sono ammessi come associati le persone o gli Enti la cui domanda, sottoscritta per presentazione da almeno due associati, sarà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera inappellabile e che verseranno, al momento dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà stabilita dall'assemblea.

Il numero degli associati è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, età, razza e nazionalità.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Settembre di ogni anno verranno considerati associati anche per l'anno successivo e dovranno versare la quota annuale associativa.

La tessera associativa è annuale ed è ad esclusivo uso personale.

La quota associativa della tessera è stabilita dall'Assemblea degli associati.

Art.7) Gli associati sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni del consiglio direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera del Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale associativa, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Art.8) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione nei casi sopra indicati.

L'associato uscente o gli eredi non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Amministrazione

Art.9) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che durerà in carica 3 anni composto da 9 membri tutti associati di cui 7 eletti dall'assemblea degli associati.

Faranno parte del Consiglio Direttivo di diritto:

-il Presidente pro- tempore dell'Associazione Contrada Porta Raimonda;

-il Rettore pro- tempore del Collegio dei Maggioranti dell'Associazione Contrada Porta Raimonda.

In caso di dimissioni, decadenza o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione, provvede alla Sua sostituzione, richiedendone la RATIFICA all'assemblea successiva.

Art.10) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

Art.11) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 membri e comunque almeno una volta all'anno, per predisporre il bilancio consuntivo e il preventivo, da portare all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Art.12) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea degli associati.

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
- Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale redatto in forma scritta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato.
- Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, determinandone ove occorre il compenso.

Art.13) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Per i rapporti di qualsiasi forma con Istituti di credito sarà necessaria la firma congiunta del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.

Assemblee degli associati

Art.14) Gli associati decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge o dal presente statuto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservati alle competenze degli associati:

- a) L'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo ;
- b) La nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) Lo scioglimento e la messa in liquidazione
- d) Le modifiche dello statuto dell'associazione;
- e) La nomina e la revoca dei liquidatori;
- f) La determinazione delle quote associative.

Art.15) Diritto di voto

Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati hanno diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altro associato. Ogni associato può rappresentare solo un associato.

Art.16) Convocazione

L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 28 Febbraio dell'anno successivo quando abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.14, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più componenti del Consiglio Direttivo o un numero di associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale mediante avviso scritto agli associati almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e mediante apposito avviso affisso nei locali ove ha sede l'associazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore per la seconda convocazione nel caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risultasse regolarmente costituita .

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice presidente. In caso di assenza di ambedue, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, la data, l'identità degli associati, le modalità e il risultato della votazione.

Art.17) Quorum

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, di tanti associati che raggiungono in proprio e per delega il 51% degli associati e delibera con il voto favorevole degli associati che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

Relativamente alle seguenti decisioni:

- a) Acquisti, vendite, ristrutturazioni, comodato d'uso di beni immobili;
- b) Richieste affidamenti bancari e mutui di qualsiasi genere;
- c) Modifiche statutarie

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino in proprio e per delega il 75% degli associati e delibera con il voto favorevole degli associati che rappresentino il 75% degli associati presenti.

Art. 18) Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea degli associati ,con il voto favorevole di almeno tre-quarti dei componenti dell'assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione.

Art.19) Patrimonio

L'eventuale patrimonio residuo dopo lo scioglimento, non potrà in nessun caso essere suddiviso tra gli associati, ma dovrà essere devoluto ad associazioni, Enti morali privati e pubblici con finalità civili e sociali a fini di attività sociale simili agli scopi di cui al presente statuto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20) Eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione dell'associazione saranno elaborati dal Consiglio Direttivo e verranno sottoposti ed approvati dalla prossima assemblea.

Art.21) Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle disposizioni legislative previste in materia.